

STATUTO

INTEGRA& WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA 8 MARZO 5

Numero REA: PE - 159586

Codice fiscale: 02434030694

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2022 - Statuto completo	2
--	---



Giovanni Maria Plasmati
- NOTAIO -

All."A" all'atto racc. n. 8159

-----STATUTO DELLA SOCIETA'-----

-----"INTEGRA& WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"-----

-----***-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Art. 1 (Costituzione e Denominazione)-----

E' costituita la società cooperativa a responsabilità limitata - cooperativa sociale

denominata "INTEGRA& WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".-----

La società ha sede legale in Pescara all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il

competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle

disposizioni di attuazione del codice civile.-----

Il trasferimento di sede, all'interno dello stesso Comune, potrà essere deciso

dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dell'atto costitutivo.-----

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere

agenzie, uffici e rappresentanze in genere prive di un'organizzazione amministrativa

o decisionale, mentre per l'istituzione di sedi secondarie (da iscrivere nel Registro

delle Imprese), Succursali e filiali in genere comunque dotate di autonomia è

necessaria la decisione dei soci.-----

-----Art. 2 (Durata)-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con

deliberazione dell'Assemblea dei soci.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

- 1 -

	-----Art. 3 (Scopo mutualistico)-----	
	La società nel rispetto delle disposizioni di legge, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, in relazione a quanto previsto dalla legge 381/91 e successive	
	modifiche e della normativa regionale, opera senza finalità lucrative e persegue	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione	
	sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle	
	persone svantaggiate (art. 1 legge 381/1991, lettera "B"). La cooperativa, nello	
	svolgimento della propria attività , si avvarrà , delle prestazioni lavorative dei soci	
	in forma subordinata e/o autonoma in base alle effettive esigenze, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge; comunque, la cooperativa potrà	
	svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.-----	
	-----Art. 4 (Oggetto sociale)-----	
	La cooperativa ha per oggetto: -----	
	- l'ideazione e la realizzazione di iniziative dirette ad assicurare l'integrazione	
	sociale e la piena inclusione delle persone con disabilità e in generale delle persone	
	svantaggiate; la realizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento per le	
	persone anche con disabilità e corsi di formazione e/o aggiornamento in Lingua dei	
	Segni Italiana, per le figure professionali impegnate nel mondo della disabilità ,	
	anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, gli Organismi	
	statali, regionali e locali, le Organizzazioni internazionali e nazionali, le	
	Organizzazioni non governative, le Università , gli Istituti di Ricerca, le strutture	
	pubbliche e private e enti del Terzo Settore/Onlus; la realizzazione e gestione di	
	impianti ricettivi turistici e/o agrituristici, quali stabilimenti balneari, campeggi,	
	maneggi, aree attrezzate, parchi suburbani e/o altre strutture, nonché attività di	
	ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande; la realizzazione di	
	- 2 -	

	iniziative nel campo del turismo ed eventi culturali, ivi compresa la formazione di	
	guide turistiche disabili e per disabili; la realizzazione di iniziative nel campo della	
	ricerca tecnologica e della sperimentazione delle nuove tecnologie, favorendo in	
	particolare l'utilizzo delle stesse per l'abbattimento delle barriere della	
	comunicazione nel campo dei media, della telefonia fissa e mobile, dell'informatica,	
	del digitale e quant'altro ad esso attinente, oltre all'attività di e-commerce riferita a	
	prodotti di vario genere; la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione delle	
	materie di cui all'oggetto sociale, anche attraverso convegni, corsi, seminari, studi,	
	manifestazioni, spettacoli, mostre e prodotti editoriali; la gestione del trasporto di	
	beni e persone, anche in situazione di bisogno e/o di disagio sociale e/o rischio di	
	emarginazione, compresi bambini; l'apertura e la gestione di sportelli di	
	orientamento, consulenza e patronato per le persone con disabilità e per le loro	
	famiglie, per associazioni varie e/o terzi, anche in collaborazione con terzi; la	
	gestione di servizi per l'ambiente, cura e manutenzione del verde presso Enti	
	pubblici e/o privati; l'organizzazione di attività formative, culturali, artistiche,	
	musicali, sportive e la gestione di impianti sportivi polivalenti; la progettazione e la	
	realizzazione di servizi e soluzioni innovative nel campo dell'abbattimento delle	
	barriere architettoniche e della comunicazione; la promozione sul territorio del	
	commercio equo e solidale, del commercio biologico prodotto localmente e	
	l'ecologico prodotto su scala nazionale, prediligendo la diffusione di quelle	
	tipologie di beni che siano frutto di un processo produttivo rispettoso dell'uomo,	
	dell'ambiente e delle sue risorse; la pulizia e manutenzione di locali pubblici e	
	privati e la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (parcheggi,	
	giardini ed aiuole); la ristrutturazione di edifici pubblici e privati;— — — — —	
	La cooperativa, infine, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari,	
	- 3 -	

	creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte	
	le agevolazioni di legge. — — — — —	
	Inoltre potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese e/o società che	
	svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre	
	cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione. — — — — —	
	Potrà , infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici,	
	ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile. — — — — —	
	— — — — — TITOLO II — — — — —	
	— — — — — SOCI COOPERATORI — — — — —	
	— — — — — Art. 5 (Soci operatori) — — — — —	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	dall'art. 2522 c.c.e dalle normative vigenti. — — — — —	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori coloro che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo,	
	realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative. — — — — —	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento	
	della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli	
	altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e – in ogni caso –	
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo. — — — — —	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella dalla Cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo. —	
	- 4 -	

-----Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----		
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi		
dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono		
disciplinati dal presente articolo.-----		
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare		
un terzo del numero totale dei soci operatori.-----		
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro		
inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in		
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----		
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,		
viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.-----		
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle		
deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri		
soci.-----		
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo		
amministrativo della Cooperativa.-----		
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio		
appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un		
preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto		
sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----		
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,		
oltre a quelle individuate dall'articolo 1 del presente statuto:-----		
- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----		
- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione		
predisposti dalla Cooperativa;-----		
- 5 -		

	- il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa (anche tramite lo	
	svolgimento di attività lavorativa nella stessa) finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. — — — — —	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata	
	al momento della sua ammissione. — — — — —	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto. — — — — —	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci. — —	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. — — — — —	
	— — — — — Art. 7 (Domanda di ammissione) — — — — —	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: —	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale	
	nonché indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata; — — — — —	
	- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto; — — — — —	
	- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; — — — — —	
	- 6 -	

	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	
	regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;— — — — —	
	- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale,	
	con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;— — — — —	
	- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.— — —	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società , associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:— — — — —	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice	
	fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;—	
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;— — — — —	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.— — — — —	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.— — — — —	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.— — — — —	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.— — — — —	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	
	- 7 -	

	l'ha proposta può , entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione. — — — — —	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci. — — — — —	
	— — — — — Art. 8 (Quote) — — — — —	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 250,00 (duecentocinquanta	
	virgola zero zero). Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	
	complessiva di capitale di importo pari a euro 250,00 (duecentocinquanta virgola	
	zero zero). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento dell'intera quota	
	sottoscritta. Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere	
	nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e	
	nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione. — — — — —	
	— — — — — Art. 9 (Obblighi dei soci) — — — — —	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati: — — — — —	
	- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo	
	del capitale sottoscritto; — — — — —	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione; — — — — —	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; — — — — —	
	- 8 -	

10 di 32

11 di 32

	cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa; — — — — —	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;— — — — —	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro	
	30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; — — — — —	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;— — —	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la	
	risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o	
	giustificato motivo;— — — — —	
	f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi	
	significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti	
	dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed	
	ordinato svolgimento delle attività sociali.— — — — —	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento o pec.— — — — —	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti. — — — — —	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.— — — —	
	- 11 -	

13 di 32

	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. — — — — —	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale. — — —	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento. — — — — —	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile. — — — — —	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	hanno avuto effetto. — — — — —	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto. — — — — —	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto. — — — — —	
	— — — — — TITOLO IV — — — — —	
	— — — — — SOCI SOVVENTORI — — — — —	
	— — — — — Art. 16 (Soci sovventori) — — — — —	
	Nei limiti delle norme inderogabili di legge e delle recenti pronunce	
	giurisprudenziali si prevede che: — — — — —	
	- 13 -	

	- ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59. — — — — —	
	Le parti si dichiarano informate da me Notaio sulle pronunce giurisprudenziali in	
	merito all'intervento dei predetti soci sovventori e pertanto mi esonerano	
	espressamente da qualsiasi responsabilità in merito. — — — — —	
	— — — — — Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) — — — — —	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. — — — — —	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00). — — — —	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento	
	aziendale di cui al successivo articolo 21, numero uno, lettera b) del presente	
	statuto. — — — — —	
	— — — — — Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) — — — — —	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo. — — — — —	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione. — — — — —	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	quota, così come previsto al successivo articolo 20. — — — — —	
	— — — — — Art. 19 (Deliberazione di emissione) — — — — —	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con	
	- 14 -	

	deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci	
	cooperatori. — — — — —	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione. — — — — —	
	— — — — — Art. 20 (Diritti dei soci sovventori) — — — — —	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: — — — — —	
	il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in	
	più del dividendo previsto per i soci cooperatori; — — — — —	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori ; — — — — —	
	ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo	
	Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale; — — — — —	
	i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro	
	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di	
	ricezione della notifica del recesso stesso. — — — — —	
	I soci sovventori esprimono un voto pro capite come i soci cooperatori, in ogni	
	caso i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo di tutti i voti	
	esprimibili nell'assemblea dei soci. — — — — —	
	— — — — — TITOLO V — — — — —	
	— — — — — PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE — — — — —	
	— — — — — Art. 21 (Elementi costitutivi) — — — — —	
	Il patrimonio della società è costituito: — — — — —	
	- 15 -	

	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:— — — — —	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	minimo pari a euro 25,00 (euro venticinque/00). Il valore della quota detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;— — — — —	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;— — — — —	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;— — — — —	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente articolo 9; — — — — —	
	e) dalla riserva straordinaria;— — — — —	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.— — — — —	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società .— — — — —	
	— — — — — Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)— — — — —	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.— — — — —	
	— — — — — Art. 23 (Bilancio d'esercizio)— — — — —	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.— — — — —	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio.— — — — —	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	- 16 -	

	entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio. — — — — —	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli: — — — — —	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge; — — — — —	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima; — — — — —	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; — — — — —	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59; — — — — —	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente. — — — — —	
	L'Assemblea può , in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori. — — — — —	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente. — — — — —	
	— — — — — Art. 24 (Ristorni) — — — — —	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	- 17 -	

	risultanze dell'attività mutualistica. — — — — —	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. — — — — —	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma	
	due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. — — — — —	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvare ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro: — — — — —	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, — — — — —	
	- qualifica professionale, — — — — —	
	- compensi erogati, — — — — —	
	- tempo di permanenza in Cooperativa, — — — — —	
	- tipologia del rapporto di lavoro. — — — — —	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione. — — — — —	
	— — — — — TITOLO VI — — — — —	
	— — — — — ORGANI SOCIALI — — — — —	
	— — — — — Art. 25 (Organi sociali) — — — — —	
	Sono organi della Cooperativa: — — — — —	
	- 18 -	

	- l'Assemblea dei soci;— — — — —	
	- l'Organo amministrativo; — — — — —	
	- il Collegio dei Sindaci, se nominato.— — — — —	
	— — — — — -Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)— — — — —	
	L'Assemblea: — — — — —	
	- approva il bilancio e destina gli utili;— — — — —	
	- delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; — — — — —	
	- procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;— — — — —	
	- procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;—	
	determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci; — — — — —	
	- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;— — — — —	
	- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;— — — — —	
	- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del	
	presente statuto; — — — — —	
	- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;— — — — —	
	- approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni;— — — — —	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;— — — — —	
	- nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;— — —	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua	
	- 19 -	

	approvazione. — — — — —	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve	
	essere redatto da un Notaio. — — — — —	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 27. —	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. — — — —	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre venti giorni dalla data della richiesta. — — — — —	
	— — — — — Art. 27 (Convocazione dell'assemblea) — — — — —	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. — — — — —	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o	
	PEC, mail, inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. — — — — —	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	dell'Assemblea. — — — — —	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23. —	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta	
	- 20 -	

	esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non	
	oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal	
	Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti	
	spettanti a tutti i soci. — — — — —	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato. — — — — —	
	Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata dall'Organo amministrativo	
	tramite PEC almeno due giorni prima della data prevista per l'adunanza. — — — —	
	— — — — — Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) — — — — —	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. — — — —	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. — — — — —	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui	
	all'ultimo comma del successivo articolo 29. — — — — —	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci. — — — — —	
	— — — — — Art. 29 (Voto ed intervento) — — — — —	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto	
	coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non	
	- 21 -	

	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.— — — — —	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 2 (due) voti come appresso specificato:— — — — —	
	- n. 1 (uno) voto fino a euro 500,00 (euro cinquecento/00) di capitale sottoscritto; —	
	- n. 2 (due) voti oltre euro 500,00 (euro cinquecento/00) di capitale sottoscritto.— —	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.— — — — —	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:— — — — —	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;— — — — —	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;— — — — —	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;— — — — —	
	vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.— — — — —	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	- 22 -	

24 di 32

	tutto nel rispetto delle norme di legge. — — — — —	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente. — — — — —	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. —	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi. Gli Amministratori sono	
	rieleggibili. — — — — —	
	Art. 32 (Compiti dell'Organo amministrativo) — — — — —	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. — — — — —	
	Gli Amministratori del Consiglio di Amministrazione, possono delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del	
	codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. — — — — —	
	Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori	
	e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. —	
	— — — — — Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni) — — — — —	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo dei Consiglieri. — — — — —	
	- 24 -	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione. — — — — —	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano. — — — — —	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica. — — — — —	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguente condizioni: — — — — —	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, -	
	- che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; — — — — —	
	- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione; — — — — —	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	oggetto di verbalizzazione; — — — — —	
	- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché , quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. — — — — —	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura	
	- 25 -	

	e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. — — — — —	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta. — — — — —	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società , precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 34 (Integrazione dell'Organo amministrativo)- — — — — —	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato. — — — — —	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina. — — — — —	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può	
	essere convocata da ogni socio. — — — — —	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)- — — — — —	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di	
	- 26 -	

	Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. — — — — —	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se	
	nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti	
	di particolari cariche. — — — — —	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato. — — — — —	
	Art. 36 (Rappresentanza) — — — — —	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. — — — — —	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali. — — — — —	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente. — — — — —	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo. — — — — —	
	Art. 37 (Organo di controllo) — — — — —	
	L'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, deve essere costituito alternativamente da uno dei seguenti	
	soggetti: — — — — —	
	- un Sindaco unico; — — — — —	
	- un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti — — — —	
	- 27 -	

	- un Revisore Legale dei Conti;— — — — —	
	- una Società di revisione legale dei conti.— — — — —	
	L'Organo di controllo va nominato in caso di ammissione di soci sovventori.— — —	
	Nel caso l'Assemblea decida di nominare un Collegio Sindacale, la nomina del	
	Presidente dello stesso è di sua competenza.— — — — —	
	L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.— — — — —	
	La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.— — — — —	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti	
	ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di	
	legge.— — — — —	
	TITOLO VII — — — — —	
	CONTROVERSIE— — — — —	
	Art.38 (Clausola arbitrale)- — — — —	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.	
	Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:— — — — —	
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;— —	
	- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;— — — — —	
	- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti. — — — — —	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	- 28 -	

	anche non cooperatori.- — — — — —	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.- — — — — —	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.— —	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione— — — — —	
	TITOLO VIII— — — — —	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE— — — — —	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)- — — — —	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.- — — — —	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale) — — — — —	
	In caso di scioglimento della Società , l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: — — — — —	
	a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;- — — — —	
	a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;- — — — —	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.- — — — —	
	TITOLO IX— — — — —	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI — — — — —	

	Art. 41 (Regolamenti)-----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui	
	all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno	
	costituiti.- -----	
	Art. 42 (Principi di mutualità , indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo	
	2514 del codice civile la Cooperativa:-----	
	- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;- -----	
	- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;-----	
	- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----	
	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.- -----	
	- 30 -	

[illegible]